



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 Del 15/11/2011

OGGETTO: Approvazione, ai sensi degli artt. 32,33,41 della L.R.10.02.2004 n.1 della proposta di legge di iniziativa dei Consigli Comunali, a tutela del personale lavori socialmente utili.

L'anno duemilaundici giorno quindici del mese di novembre alle ore 18,30 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di Consiglio Comunale, disciplinata dallo statuto e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente, in seduta ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
MOLLICA Dionisio	Si	MUSCO Giuseppe	-
MEZZIO Giuseppe	-	CIAFFAGLIONE Giuseppe	Si
PARLATO Antonio	Si	TERRANOVA Sebastiano	Si
DI PIETRO Ivan	-	ADORNO Concetta	Si
TABACCO Giovanni	Si	SCAMPORLINO Lucia	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	PALI' Luigi	Si
GIGLIUTO Luciano	-	BALLATORE Sebastiano	Si
FRANZO' Massimo	Si		
<i>Assegnati.....n.15.</i>	<i>In carica.....n.15</i>	<i>Assenti.....n. 3</i>	<i>Presenti....n 12.</i>

E' presente il Sindaco Ing. Vincenzo Buccheri.
Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, dr. Rosario Scrofani. La seduta è pubblica.

Verbale degli interventi

Il Presidente passa alla trattazione del punto due di cui all'o.d.g.:

Approvazione, ai sensi degli artt. 32,33,41 della L.R.10.02.2004 n.1 della proposta di legge di iniziativa dei Consigli Comunali, a tutela del personale lavori socialmente utili.

Il Presidente stigmatizza che si tratta di una proposta avanzata dal Consigliere Terranova insieme al suo gruppo di minoranza, di cui ne è Capo Gruppo.

Prima di passare alla discussione il Vice Capo Gruppo Caruso propone cinque minuti di sospensione, per una breve Conferenza di Capi Gruppo.

Il Presidente, tenuto conto della richiesta, pone in votazione, per voto palese, la proposta di sospensione, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n.11

Voti favorevoli n.11

Approvato all'unanimità.

La seduta viene sospesa.

Riprendono i lavori consiliari alle ore 22,45.

Il Presidente del Consiglio Avv. Dionisio Mollica fa effettuare dal Segretario Comunale Dr. Rosario Scrofani, l'appello dei Consiglieri Comunali dando atto che risultano presenti n.11 Consiglieri e assenti n.4 Consiglieri (Musco - Mezzio - Di Pietro - Gigliuto).

Il Presidente dà la parola al Sindaco che ha espresso la volontà di intervenire.

Il Sindaco, Ing. Vincenzo Buccheri, in merito all'argomento, afferma di aver preso l'impegno di risolvere il problema dei precari in maniera definitiva, tant'è che ha investito sull'Esperto, il quale fino ad oggi ha dato lumi e chiarezza sul come muoversi, ed ha dato dimostrazione pratica nella riunione ultima tenutasi, con l'argomento relativo alla stabilizzazione precari, col sindacalista di Palermo, nell'aula consiliare di questo Comune. E' chiaro che intende risolvere il problema, per come la legge prevede, ma non si sarebbe aspettato la presente proposta, dettata dall'urgenza, da parte soltanto del gruppo della minoranza, come se ci fosse una parte più impegnata rispetto all'altra. Avrebbe gradito che ci fosse il plenum di tutti i Consiglieri, i quali, alcuni per vari motivi, in questa sede sono assenti.

**Si prende atto che entra il Capo Gruppo Mezzio.
Consiglieri presenti n.12.**

In relazione a quanto esposto si prende atto che intervengono i seguenti Consiglieri:

Terranova, in qualità di Capo Gruppo della minoranza, afferma che la sua proposta non è stata fatta per "avere medaglie", ma la sua è un'azione politica derivatagli dal ruolo che ricopre e cioè di opposizione. L'urgenza è stata dettata, su iniziativa dei precari per far sì che a livello regionale si possano smuovere le acque per una stabilizzazione definitiva, e che si tenga conto del lavoro svolto presso gli enti di appartenenza. Del resto ritiene che chiunque poteva avanzare la proposta da lui fatta. Inoltre ritiene che tutto ciò non ha nulla a che vedere con l'istituzione della Commissione paritetica, come affermato dal Sindaco.

Il Capo Gruppo Mezzio interviene per dire che tale proposta non è stata portata a conoscenza, nel suo gruppo di appartenenza, in quanto pensava che potesse essere discussa ampiamente nella seduta successiva, tenuto conto dell'odierna seduta aperta, e quindi tutto ciò attiene ad un fatto formale. Chiede una breve sospensione per consultarsi col gruppo.

Il Presidente, tenuto conto della richiesta, pone in votazione, per voto palese, la proposta di sospensione, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n.12

Voti favorevoli n.12

Approvato all'unanimità.

La seduta viene sospesa.

Riprendono i lavori consiliari alle ore 23,05.

Il Presidente del Consiglio Avv. Dionisio Mollica fa effettuare dal Segretario Comunale Dr. Rosario Scrofani, l'appello dei Consiglieri Comunali dando atto che risultano presenti n.12 Consiglieri e assenti n.3 Consiglieri (Musco - Di Pietro - Gigliuto).

Riprende la seduta dichiarandola valida.

Si torna all'argomento in discussione.

Interviene il Capo Gruppo Mezzio il quale afferma che, superate piccole incomprensioni all'interno del suo gruppo, è favorevole all'approvazione del punto di cui all'ordine del giorno.

Interviene Terranova per affermare che è favorevole all'approvazione della proposta di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza di interventi, pone in votazione la proposta presentata dal gruppo di minoranza, di cui all'o.d.g.

*Detta proposta sortisce il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri assenti n. 3 (Musco – Di Pietro - Gigliuto).
Voti favorevoli n. 12
Approvato all'unanimità.*

In relazione a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta allegata;

DATO atto che sulla proposta, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il responsabile del Servizio, il Responsabile dei Servizi Finanziari, rispettivamente si sono così espressi: "non necessario in quanto atto di mero indirizzo" "Atto di mero indirizzo".

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito delle surriferite votazioni;

VISTO l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE , per i motivi specificati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, l'allegata proposta, di cui al presente ordine del giorno, per farne parte integrante, quale consta di n.3 documenti allegati:

- "richiesta inserimento punto all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 15/14/2011"


- "Proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 32, 33, 41 della L.R. 10.02.2004, della proposta di legge di iniziativa dei Consigli Comunali e popolare "disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale."

- Progetto di legge che si compone di 10 articoli: *“Disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione regionale.”*


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**IL PRESIDENTE
AVV.DIONISIO MOLLICA**

**IL CONSIGLIERE A.
MEZZIO GIUSEPPE**




**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ROSARIO SCROFANI**





Gruppo Consiliare PD

Comune di Sortino



→ Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
 Al Capogruppo di "Sortino Futura"
 e p.c. al sig. Sindaco del Comune di Sortino
 Al Segretario comunale
 Sede

Oggetto: richiesta inserimento punto all'OdG del Consiglio Comunale del 15/11/2011.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo PD, Sebastiano Terranova, Concetta Adorno, Sebastiano Ballatore, Giuseppe Ciaffaglione, Luigi Pali e Lucia Scamporlino,

- a seguito della riunione che si è tenuta in data 07/11/2011 presso l'aula consiliare del nostro comune, alla presenza dei dirigenti regionali del MGL, circa la annosa problematica della stabilizzazione dei contrattisti,

- vista la volontà di procedere nel presentare un disegno di legge di iniziativa popolare su richiesta dei consiglieri comunali.

SI CHIEDE

Di iscrivere all'OdG del consiglio comunale già fissato per il 15/11/2011 il seguente punto:






"Approvazione , ai sensi degli art. 32,33,41 della L.r. 10.2.2004, n. 1 della proposta di legge di iniziativa dei consigli comunali e popolare "disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'amministrazione regionale".

È appena il caso di sottolineare, nelle more dell'istituzione della commissione da noi richiesta il 25 ottobre 2011, l'urgenza di deliberare l'atto di cui in oggetto.

Si allega a tal fine la proposta di deliberazione per il consiglio comunale.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali

Sebastiano Terranova 
 Concetta Adorno 
 Sebastiano Ballatore 
 Giuseppe Ciaffaglione 
 Luigi Pali 
 Lucia, Scamporlino 

*Si trasmette al segretario
 comunale per l'attività
 istruttoria - al Presidente
 del Consiglio Comunale
 Ufficio*



*Si accende nuovo
 il regolamento per le
 Riforme programmi*

Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale

Oggetto: Approvazione, ai sensi degli art. 32, 33, 41 della L.r. 10.2.2004, n. 1, della proposta di legge di iniziativa dei consigli comunali e popolare "Disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale"

Il Sindaco

Premesso che

- la problematica precariato enti locali è stata nel corso degli ultimi venti anni al centro del dibattito parlamentare regionale e più volte oggetto di provvedimenti legislativi esitati dall'ARS, consentendo prima una prosecuzione delle attività progettuali di lavori socialmente utili e successivamente una riconversione degli stessi in rapporti di lavoro individuali a termine in ossequio al programma di fuoriuscita dal bacino di che trattasi, deliberato dagli enti.
- la contrattualizzazione di esperienze lavorative protrattasi nel corso degli anni, hanno formalizzato una volontà propria dell'ente a non disperdere un potenziale di risorse umane, ma investire su questo in termini di professionalità e competenza.
- l'erogazione dei servizi resi alla collettività è demandata in buona parte al personale contrattualizzato proveniente dal così detto regime transitorio, e risulta funzionale, da non potersi sottrarre o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi.
- è altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che vengano valorizzati e tutelati i livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, ritenendo questo una risorsa e non merce condizionata da interessi di parte.

Considerato che

- l'esperienza della privatizzazione del servizio pubblico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento delle bollette per gli utenti;
- la platea del personale in servizio con contratto a termine proveniente dal c.d. regime transitorio non è stata determinata da processi di stabilizzazione correlati all'effettiva disponibilità della dotazione organica dell'ente presso cui risulta assegnato ma da un diritto sancito da precise disposizioni di legge avallate da atti che l'ente locale interessato ha adottato;
- la legislazione nazionale e regionale è intervenuta nel merito cercando di sanare le posizioni di fatto, sottostando a precise norme dettate in materia di reclutamento personale e contenimento della spesa nella P.A.;
- risulta inaccettabile nel merito e palesemente in contrasto con la Costituzione, ledere il diritto al lavoro di soggetti che hanno apportato il loro personale contributo alla collettività e garantito un tessuto sociale se pur precario ma fondamentale e indispensabile alla crescita economica della medesima in cui hanno deciso di fare famiglia e sviluppare le proprie aspirazioni e aspettative.

Dato atto che

- la legislazione nazionale alla luce delle ultime disposizioni in materia di finanza pubblica, impone sempre più norme restrittive che condizionano pesantemente l'autonomia degli enti locali attraverso mancati trasferimenti e norme che limitano il proprio operato ;
- l'Assemblea Regionale Siciliana, è intervenuta ancora una volta in forza della propria autonomia e potere legislativo demandatogli dallo Statuto, a tutela dei livelli occupazionali del personale in servizio negli enti locali con contratto a termine, approvando la legge regionale 24/2010;
- gli enti locali possono procedere entro il 31/12/2012 e limitatamente ai posti disponibili nelle proprie dotazioni organiche alla copertura degli stessi mediante reclutamento di personale a tempo indeterminato secondo il dettato del Decreto Leg.vo 165/2001 e s. m. e i. e procedure richiamate all'art.6 della L.R. 24/2010 in deroga ad alcune limitazioni a regime in materia di assunzione personale nella P.A. ;
- le disposizioni di legge sopra richiamate non consentono di riscontrare l'assunzione di tutta la platea dei soggetti provenienti dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, per mancanza di requisiti o posti ad essi attribuibili nella dotazione organica dell'ente presso cui risultano assegnati;
- a far data dal 1 Gennaio 2013, gli enti non potranno più deliberare la prosecuzione dei contratti in scadenza, con risoluzione degli stessi senza possibilità di fare ricorso a misure alternative che tutelino quanti non hanno beneficiato delle misure di stabilizzazioni previste dalle norme vigenti;
- l'MGL Regione e Autonomie Locali ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rivendicare nell'immediato l'approvazione di una norma di completamento alla legge regionale 24/10 che salvaguardi i livelli occupazionali ed eviti una ricaduta negativa sul piano sociale;
- risulta prioritario restituire dignità alla persona e al lavoratore, allo scopo di garantirne una condizione sul piano sociale equa ed universale, si elabora l'allegata proposta legislativa "*Disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale*", con l'intenzione di presentarla all'ARS, ai sensi delle disposizioni contenute nella L.r. 10.2.2004, n. 1, come proposta di legge di iniziativa dei consigli comunali .

Precisato che

- **Lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 12** stabilisce che l'iniziativa legislativa spetta, tra gli altri, "*(...) ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. (...) Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.*"
- **La L.r. 10.2.2004, n. 1**, "*Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali*", disciplina le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa dei consigli comunali, stabilendo che la proposta debba essere presentata, nell'identico testo, "*da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana*" (art. 32, c. 1, lett. c), debba contenere "*il testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto*" (art. 33, c. 1) e debba, altresì, contenere "*i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa*" (art. 35, c. 3).

Visti

- Lo Statuto della Regione siciliana
- La L.r. 10.2.2004, n. 1, "*Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali*"
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come recepito nella Regione Siciliana

Acquisiti

- i pareri ai sensi dell'art. 12 della L. r. n. 30/2000

propone al Consiglio comunale

- di esprimere condivisione verso le considerazioni riportate in premessa e di aderire all'iniziativa del "*M.G.L. Regione e Autonomie Locali* ", per la presentazione della proposta di legge di iniziativa dei consigli comunali per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili ;
- di approvare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana e della legge regionale 10 febbraio 2004, n. 1, la presente proposta, contenente il progetto di legge di iniziativa dei consigli comunali;
- di approvare il progetto di legge "*Disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale*", redatto in 10 articoli, e la relazione che ne illustra le finalità e il contenuto, alla presente allegati come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il testo di legge contiene gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per farvi fronte;
- di indicare i nomi ed i recapiti delle seguenti tre persone, autorizzate a rappresentare i sottoscrittori della iniziativa, così come stabilito dall'art. 35, c. 3, della L.r. n. 1/2004:

1 Barberi Frandanisa Giuseppe, nato a Pettineo il 22/10/57 - Sindaco di Pettineo (ME),
domicilio: C/da Conto s.n.c., Pettineo , tel. 3475410167 .

2 Gallo Cirino, nato a San Fratello il 15/09/67 , - Sindaco di Acquadolci (ME)
domicilio: Via Ricca Salerno ,10 Acquadolci , tel. 3351260702 .

3 Ridolfo Basilio, nato a Ficarra il 15/11/65 - Sindaco di Ficarra (ME),
domicilio: C/da San Mauro, 67 Ficarra , tel. 3351863913

- di dare mandato al Sindaco di trasmettere la presente deliberazione alla segreteria generale dell'A.R.S.

Data _____

il Sindaco

~~Parere del Responsabile del servizio _____~~

Esaminata la superiore proposta, per l'adozione della relativa deliberazione, si esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n° 142/90, recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

data _____

Il Responsabile del Servizio

~~Parere del Responsabile del servizio di ragioneria~~

Esaminata la superiore proposta, per l'adozione della relativa deliberazione, si esprime, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge n° 142/90 recepita con L.r. n° 48/91, così come sostituito dall'art.12 L.R. n.30/2000, parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile.

data _____

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

“Disposizioni per la valorizzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione regionale”

Art. 1 -Finalità

1. La presente legge detta i principi attraverso cui utilizzare, gestire e governare il potenziale di risorse umane proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, favorendone la sua collocazione attraverso la valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite a seguito di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell’Amministrazione regionale.

Art. 2 - Ricognizione dotazione organiche

1. L’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 30 Aprile 1991 n.10 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, rendono pubblico l’elenco dei posti vacanti nei propri organici per le varie categorie, tenendo conto dei posti per i quali, alla data di approvazione della presente legge sono state attivate procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 165/01 .

L’elenco è comunicato contestualmente alla Presidenza della Regione Siciliana che cura la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana”.

Art. 3 - Convenzioni e intese Stato – Regione

1. Il Presidente della Regione e/o i componenti la giunta regionale sono autorizzati a promuovere le opportune iniziative ed intese con i competenti organi dell’amministrazione centrale dello Stato al fine di ampliare la platea di posti disponibili, utili alla collocazione del personale che prioritariamente riscontra i presupposti previsti all’art. 6 della legge 29 Dicembre 2010 n. 24.

Art. 4 -Costituzione e/o Partecipazione a Società di Capitali

1. La Regione Siciliana nel quadro della vigente legislazione nazionale e regionale è autorizzata a promuovere e deliberare entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge la costituzione e/o modifiche ed integrazione della ragione sociale di società a partecipazione pubblica che per la gestione in house dei servizi pubblici loro affidati procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che riscontrano in ordine di priorità le condizioni di seguito riportate :

a) personale individuato all'art. 6 comma 1 della legge regionale 29 Dicembre 2010 n. 24, che avendo maturato i requisiti per beneficiare della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, per mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) personale proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavori socialmente utili, che riscontra un'anzianità di servizio superiore a tre anni a seguito di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi delle LL.RR. 21/03 e 16/06 successivamente alla data del 28 Settembre 2007, che mancanza di posti o incentivi economici ad essi attribuibili non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato;

2. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, nonché enti ed istituti diversi che non hanno riscontrato la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, sono autorizzati a promuovere e deliberare entro il 31 Dicembre 2012, la costituzione e/o partecipazione azionaria al capitale della società di cui al comma 1.

3. La costituzione e/o partecipazione al capitale pubblico della costituenda società di cui al comma 1 è deliberata attraverso la riconversione in quote azionarie di pari entità delle somme già impegnate a carico dei rispettivi bilanci, quali quote di compartecipazione alle spese sostenute per cofinanziare i contratti a regime stipulati ai sensi delle LL.RR. 21/03 e 16/06 e limitatamente al numero dei soggetti che non hanno trovato collocazione nei ruoli dell'amministrazione presso cui hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 5 - Disposizioni inerenti l'assegnazione e l'impiego del personale

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, che hanno deliberato la costituzione e/o partecipazione azionaria al capitale pubblico della società di cui al precedente art. 4, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite nelle categorie contrattualizzate, dal personale precedentemente formato alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono continuare ad avvalersi del medesimo personale, attraverso gli istituti della convenzione, del comando o distacco operato dalla costituenda società, per l'erogazione di servizi a regime o di nuova istituzione senza oneri e/o costi aggiuntivi.
2. Gli enti di cui al comma 1, sono legittimati a deliberare la compartecipazione di quote azionarie alla società di capitali ed avvalersi delle professionalità e competenze proprie del personale individuato all'art. 4 comma 1 lett. a) e b), fino al persistere di condizioni ostative all'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti nei ruoli delle medesime amministrazioni.
3. Al ricorrere di presupposti e condizioni normative ed economiche, per la copertura di posti vacanti nei rispettivi ruoli organici degli enti, questi, possono attraverso l'istituto della mobilità, deliberare prioritariamente l'assunzione del personale che ha prestato servizio, nel medesimo ente, ai sensi del precedente comma 1.

Art. 6 - Disposizioni in materia di assunzioni e riserve P.A.

1. A favore del personale di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. a) e b), che per mancanza di posti o incentivi economici ai fini dell'assunzione ad esso attribuibile, non sia stato immesso nei ruoli delle amministrazioni presso cui ha intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato e/o ha prestato servizio tramite gli istituti di cui al comma 1 dell'art. 5; è riconosciuto un credito formativo quale titolo da computare nelle procedure concorsuali bandite, nonché beneficiare di riserve e ogni altra prerogativa emanata o emananda in materia di assunzione personale nella Pubblica Amministrazione.

Art. 7 – Disposizioni in materia di Personale A.S.U.

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, che alla data di approvazione della presente legge non hanno posto in essere le procedure per la definizione e approvazione del fabbisogno triennale di personale nonché deliberato, ricorrendone le condizioni, le procedure relative all'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) secondo il dettato normativo di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24/10, sono chiamati a subordinare :

a) l'adozione di atti propedeutici alla stabilizzazione, ai sensi delle LL.RR. 21/03 e 16/06 e s. m. e. i, di ulteriori soggetti provenienti dal c. d. regime transitorio e in atto utilizzati in attività socialmente utili,

b) l'adozione di atti propedeutici alla proposizione e/o avvio di nuove forme di precariato che possono configurarsi in progetti, corsi, stage e/o ogni altra forma similare, che possano generare ingiustificate aspettative.

Art. 8 – Norme finanziarie e ripartizione della spesa.

1. La quantificazione della spesa demandata alle parti titolari delle azioni deliberate ai fini della costituzione e partecipazione alla società a capitale pubblico, continua a trovare copertura sul fondo unico del precariato istituito ai sensi dell'art 71 della legge regionale n 17/04 e sui rispettivi bilanci degli enti titolari dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art 4 comma 1 lett. a) e b) nella misura e entità economica prevista per tipologia contrattuale a regime, mantenendo invariata la stessa.

2. Gli Enti ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, i consorzi, le unioni e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali, che sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all'art. 6 della legge regionale 24/10 e all'art. 5 comma 3 della presente legge, non pongono in essere le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verificano e limitatamente al numero delle unità per le quali si riscontrano favorevolmente le condizioni normative ed economiche, viene meno ogni forma incentivante sul piano economico .

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente della Regione e/o di concerto con altri componenti la Giunta Regionale, provvederà con proprio decreto a

regolamentare le procedure inerenti la costituzione e/o adesione alla società per azioni interamente a capitale pubblico .

Art. 9 – Modifiche e integrazione di norme in materia di contratti a termine

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 Novembre 2000, n. 24 dopo le parole "con un compenso mensile" aggiungere le parole "al netto".

Art. 10 -Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

N..... REG.PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).

IL MESSO NOTIFICATORE
Scamporlino Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Rosario Scrofani

Dalla Residenza Municipale.....**24 NOV.2011**.....

oooOooo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo;
Visto l'art.8 dello statuto Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- O -perché dichiarata immediatamente esecutiva(art.134, c.4 del T.U. n.267/2000);
- O - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.
(art.134, c.3 del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Rosario Scrofani

Dalla Residenza Municipale.....